

Verbale:

letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

Presidente: Alberto Putamorsi

Il Direttore: Antonio Bartelletti

Parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
.....
.....

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

non necessario

favorevole

non favorevole, per il seguente motivo:

.....

data della firma digitale del
Responsabile dell'Ufficio

Affari amministrativi e contabili

Responsabile procedimento amministrativo

Antonio Bartelletti

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 31

del 18 luglio 2018

OGGETTO: Rettifica puntuale dei nuovi limiti del Parco per errori materiali in corrispondenza di attività estrattive in esercizio e regolarmente autorizzate prima dell'acquisizione di efficacia del Piano per il Parco – approvazione istruttoria

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di luglio, alle ore undici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre 2017.

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

**Il Presidente e Commissario
assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo**

Viste la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Premesso che il Consiglio di gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con proprie deliberazioni:

- a) n. 280 del 28 giugno 1996, ha affidato al prof. Arch. Roberto Gambino l'incarico di Coordinatore-urbanista per la redazione del Piano per il Parco delle Alpi Apuane;
- b) n. 516 del 15 novembre 1996, ha approvato la "Relazione preliminare", contenente gli indirizzi metodologici per la redazione del Piano in questione;
- c) n. 28 del 3 marzo 1998, ha approvato il documento "Ipotesi per il Parco – scenari e strategie di Piano per la tutela e lo sviluppo";

Premesso altresì che il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con proprie deliberazioni:

- a) n. 6 del 22 febbraio 2000, ha approvato lo "Schema di Piano per il Parco delle Alpi Apuane", con i relativi allegati;
- b) n. 27 del 23 luglio 2002, ha approvato la "Proposta di Piano per il Parco", su cui acquisire i prescritti pareri della Comunità del Parco e del Comitato scientifico;
- c) n. 8 e n. 9 del 30 marzo 2006, ha approvato le intese sui perimetri e le direttive per le aree contigue del Parco, rispettivamente con le province di Lucca e Massa Carrara;
- d) n. 1 del 29 gennaio 2007, ha stabilito di procedere all'adozione/approvazione del Piano per il Parco, in fasi successive, con il ricorso allo stralcio della materia delle "attività estrattive";
- e) n. 46 del 29 novembre 2007, ha adottato il Piano per il Parco delle Alpi Apuane, prendendo atto dello Studio e della Valutazione d'incidenza e dopo aver acquisito i prescritti pareri obbligatori della Comunità del Parco e del Comitato scientifico, nonché il parere vincolante del Consiglio Regionale, espresso con deliberazione n. 96 del 25 luglio 2007;
- f) n. 21 del 3 agosto 2012, ha preso in esame le osservazioni pervenute sulla proposta di Piano adottata e si è espresso in merito, approvando il nuovo Piano controdedotto, da sottoporre a successiva Valutazione Ambientale Strategica;
- g) n. 11 del 12 aprile 2013, ha preso atto del "rapporto ambientale" e della "sintesi non tecnica" della V.A.S., definendo le procedure partecipative;
- h) n. 3 del 14 maggio 2014, ha preso atto del "parere motivato" della V.A.S. e ha conseguentemente rivisto il Piano controdedotto con l'approvazione della "dichiarazione di sintesi" della stessa V.A.S.;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016, che ha definitivamente approvato il Piano per il Parco delle Alpi Apuane (da ora in avanti "Piano"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, comma 3 e 111, comma 2, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Considerato che il lungo periodo di elaborazione e di adozione/approvazione del Piano – protrattosi oltre i venti anni complessivi – ha determinato, in modo involontario e *de facto*, limitate situazioni di criticità in corrispondenza di piani estrattivi legittimamente autorizzati di cave di lapidei ornamentali presenti nel comprensorio delle Alpi Apuane – sia nelle aree contigue di cava, sia nel bacino marmifero industriale di Carrara e Massa – in conseguenza dell'acquisizione di efficacia del Piano e dei suoi nuovi perimetri dell'area parco e contigua, alla data del 30 giugno 2017;

Tenuto conto che queste situazioni circoscritte e talvolta puntuali di criticità si pongono ai limiti delle aree estrattive, dove è avvenuta una variazione di confini e dunque una successiva localizzazione nell'area parco di porzioni ristrette e periferiche di cave in attività, la cui ragione principale risiede nella definizione vettoriale e più dettagliata dei nuovi perimetri del Parco, in quanto tracciati dal Piano su basi topografiche aggiornate e comunque diverse rispetto agli strumenti cartografici tradizionali precedentemente utilizzati in sede di autorizzazione dei piani estrattivi;

Verificato che tali situazioni di criticità sono da considerare come inconvenienti tecnici di percorso pianificatorio rispetto all'iter autorizzativo e dunque riconducibili ad errori materiali, da rettificare nel dettaglio attraverso una puntuale verifica dei perimetri del Parco;

Dato atto che il Piano – pur avendo stralciato la disciplina estrattiva – ha comunque ridefinito, in modo indiretto, i limiti delle aree in cui è consentita tale attività, nello stesso momento in cui ha tracciato i nuovi perimetri dell'area parco e dell'area contigua propriamente detta, poiché sia le aree contigue di cava, sia il bacino marmifero industriale di Carrara e Massa, si pongono come superfici intercluse, semi-intercluse o di contatto al bordo con i confini dell'area protetta;

Viste le note n. 2078 del 12 luglio 2017 e n. 947 del 10 aprile 2018, in cui l'Ente Parco – attraverso il Direttore – ha segnalato agli Uffici di diretto riferimento della Regione Toscana la situazione sopra sommariamente descritta, recando argomenti e dati “*Sugli effetti dei nuovi perimetri del Piano per il Parco rispetto ai piani di coltivazione delle cave apuane*”;

Stabilito, con il concorso degli Uffici competenti regionali, che le situazioni critiche a cui poter ovviare con una rettifica puntuale dei perimetri, sono esclusivamente quelle riferibili a porzioni di superficie estrattiva che soddisfano tutti i seguenti criteri:

- a) in attività con estrazione di lapidei ornamentali;
- b) localizzate in aree non più destinate all'attività di cava, ma previste da piani estrattivi autorizzati prima dell'acquisizione di efficacia del Piano, con l'esclusione di eventuali difformità in ampliamento rispetto al limite esterno autorizzato;

Viste le note n. 1316 del 17 maggio e n. 1506 del 25 maggio 2018, con le quali l'Ente Parco – attraverso il Direttore – ha proceduto ad un'ulteriore ricognizione presso i comuni con aree estrattive nel proprio territorio, richiedendo loro di segnalare l'eventuale esistenza di cave di lapidei ornamentali che, regolarmente autorizzate, presentino porzioni delle stesse in aree non più destinate all'esercizio produttivo a seguito dell'acquisizione di efficacia del Piano;

Vista la documentazione fatta pervenire nei termini dai soli comuni di Carrara, Massa e Minucciano;

Vista l'istruttoria tecnica prodotta dal competente Ufficio dell'Ente (prot. n. 2083 del 17 luglio u.s.), da cui risulta il seguente quadro sinottico in applicazione dei criteri sopra stabiliti con il concorso degli Uffici regionali e qui riportati con la medesima lettera di corrispondenza:

cava	comune	criteri		note
		a)	b)	
2 - Boccanaglia	Carrara	sì	sì	già segnalata con note 2078/17 e 947/18
5 - Piastriccioni B	Carrara	sì	sì	già segnalata con note 2078/17 e 947/18
6 - Piastriccioni C	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
9 - Pratazzolo	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
10 - Calacatta	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
11 - Faggeta	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
16 - Crestola	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
17 - Ruggetta	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
21 - Lorano	Carrara	sì	sì	già segnalata con note 2078/17 e 947/18 – sono comunque escluse le parti realizzate in estensione rispetto al limite esterno autorizzato
26 - Fossa del Lupo	Carrara	sì	no	segnala un errore della perimetrazione da rettificare con altro atto
52 - Tecchione	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
71 - Fossalunga	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
128 - Seccagna	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale – richiesta relativa a piazzale servizio
133 - Tacca	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale – richiesta relativa a piazzale servizio
138 - Ravalunga	Carrara	sì	no	manca il requisito fondamentale
Monte Beneo	Carrara	no	no	manca di ogni requisito
Cava Romana	Massa	sì	sì	già segnalata con note 2078/17 e 947/18 – sono comunque escluse le parti realizzate in estensione rispetto al limite esterno autorizzato
Bianco Campaccio	Minucciano	no	sì	piano estrattivo scaduto da oltre dieci anni

Tenuto conto che le quattro porzioni di cave, capaci di soddisfare i criteri di cui alla precedente tabella, presentano tutte uno sviluppo in sotterraneo;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 21, comma 1 della L. 10 novembre 2014, n. 65 e succ. mod. ed integr. e all'art. 27, comma 4, della L. 19 marzo 2015 n. 30 e succ. mod. ed integr.;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio competente, come riportato nel frontespizio del presente atto;

delibera

- 1) di approvare l'istruttoria riportata in narrativa, con particolare riferimento alla tabella ivi contenuta, che ha riconosciuto l'esistenza di errori materiali puntuali da rettificare nei perimetri del Parco – già stabiliti con la propria deliberazione n. 21 del 30 novembre 2016, all'atto dell'approvazione del Piano per il Parco – in corrispondenza di porzioni di cave in esercizio di lapidei ornamentali, attualmente poste in aree non più destinate a tale attività, ma previste da piani estrattivi autorizzati prima dell'acquisizione di efficacia dello stesso Piano, escludendo le difformità in ampliamento rispetto al limite esterno del progetto autorizzato;
- 2) di definire le rettifiche cartografiche conseguenti alla presente deliberazione in un successivo e prossimo provvedimento amministrativo, in modo contestuale alla revisione degli elaborati del Piano per il Parco, come previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 6 ottobre 2017, n. 56 e succ. mod. ed integr., in ragione dei principi di ragionevolezza, economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;
- 3) l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.